

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE LAOS»

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di Aprile, presso contrada Tavernito snc Laino Borgo (CS) si sono riuniti i Signori:

- **DE TOMMASO FRANCESCO**, nato a CASTROVILLARI (CS) il 24.05.1976 residente in Laino Castello (CS) C.da S.Ianni 2 Codice Fiscale DTMFNC76E24C349S;
- **PAPA MARIANGELA**, nato a CASTROVILLARI (CS) il 18.04.1983 residente in Laino Castello (CS) C.da S.Nicola 40 Codice Fiscale PPAMNG83D58C3490;
- **DE FRANCO VERONICA**, nato a CASTROVILLARI (CS) il 31.10.1996 residente in Laino Castello (CS) Via Madonna Degli Scolari 12 Codice Fiscale DFRVNC96R71C349J;
- **ROMANO FRANCESCO**, nato a CASTROVILLARI (CS) il 26.10.1967 residente in Laino Castello (CS) Via Madonna Degli Scolari,15 Codice Fiscale RMNFNC67R26C349S;
- **OLIVA GINA**, nato a LAURIA (PZ) il 03.02.1979 residente in Laino Castello (CS) Via Calabria,2 Codice Fiscale LVOGNI79B43E483F;
- **DONATO ANGELA**, nata a PRAIA A MARE (CS) il 25.02.1978 residente in Laino Castello (CS) Via Dante Alighieri,4 Codice Fiscale DNTNGL78B65G975I in qualità di legale rappresentante de LA FATTORIA SOC.AGR.SNC di Donato Angela P.IVA 03254850781

I comparenti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I comparenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'Associazione non riconosciuta autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, senza scopo di lucro: "Comunità Energetica Rinnovabile LAOS" (di seguito "**Associazione**") con sede in C.DA TAVERNITO SNC LAINO BORGO (CS).

Articolo 2

L'**Associazione**, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile prevista dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia , e all'art. 2 della Legge Regionale 19 novembre 2020, n. 25 "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili" e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'obiettivo dell'**Associazione** è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

In particolare, l'**Associazione** ha come scopo:

- la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. (*normativa in evoluzione*)

L'**Associazione** potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

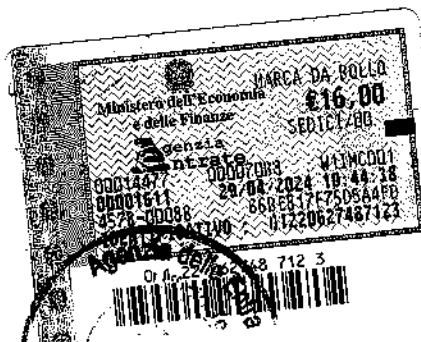
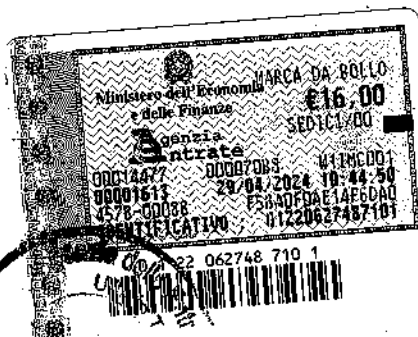
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la



Francesco De Tommaso
Mariangela Papa

Veronica De Franco

Romano Francesco
Gina Oliva



valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;

- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'**Associazione** volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'**Associazione** la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti (*normativa in evoluzione*)
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'**Associazione** non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I membri dell'**Associazione** mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Soci che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Articolo 3

L'organizzazione e il funzionamento dell'**Associazione** sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 17 articoli, e che approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato come per legge.

Articolo 4

La durata dell'**Associazione** è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'**Associazione**.

Articolo 6

Per lo svolgimento delle proprie attività l'**Associazione** usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione dei soci ed eventuali quote associative annuali, dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da versamenti degli associati, come meglio specificato nello Statuto.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i Signori:

Presidente	DE TOMMASO FRANCESCO
Vicepresidente	PAPA MARIANGELA
Tesoriere	DE FRANCO VERONICA
Consigliere	ROMANO FRANCESCO
Consigliere	OLIVA GINA
Consigliere	DONATO ANGELA

Articolo 8

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'**Associazione**.

Il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti:

for *for* *for*
Mariangela Papa *Angela Donato* *Oliva Gina*



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE LAOS»

Articolo 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'**Associazione** non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE LAOS" (di seguito "**Associazione**"). L' **Associazione** è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'**Associazione** ha sede nel Comune di LAINO BORGO (CS). L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale, anche in altro Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'**Associazione**, salvo quanto stabilito all'art. 8, è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Oggetto sociale, requisiti, attività di interesse generale

L'**Associazione** è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'**Associazione** stessa.

L'Associazione svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, l'attività di promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovendo, in particolare, l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione dell'energia prodotta.

Il suo principale obiettivo è fornire benefici economici e/o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.

L'**Associazione** ha lo scopo di costituire una comunità energetica rinnovabile a partecipazione volontaria e aperta a tutti i soggetti (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale prevalente), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e all'art. 31 del D.lgs n. 199/2021, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 199/2021 e D.lgs n. 210/2021 e successive modifiche, dal DM 414/2023 del 7 Dicembre 2023, l'**Associazione** è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, /PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione. L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi


[Signature]

[Signature]

Maroulla Pappas

1

Rossini Francesco

Veneria De Franco

Olivia Fusi

restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione si propone il fine di:

- promuovere la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile, finalizzata anche all'autoconsumo e alla riduzione della povertà energetica e sociale;
- promuovere la realizzazione di forme di efficientamento energetico di diversa natura e la riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

In particolare, sono scopi dell'Associazione:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare, gestire e promuovere la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione interne alla comunità, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con imprese, scuole ed enti volti a sensibilizzare comportamenti in grado di influenzare modalità di utilizzo dell'energia virtuose;
- promuovere e gestire progetti innovativi, prodotti e servizi che consentano il miglioramento nella gestione dei flussi di energia tra i membri, incrementando il risparmio energetico ed economico dei membri nonché richiedendo l'ottenimento di benefici previsti per la produzione e condivisione di energia;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con imprese, associazioni, enti ed istituzioni al fine di erogare, gestire e migliorare i servizi necessari alla comunità energetica per monitorare, innovare, ed ottimizzare la produzione di energia e la condivisione in comunità, nonché per abbattere i consumi e i costi energetici dei membri e per accedere ai mercati dell'energia nazionali ed internazionali, anche in ottica di gestione ed utilizzo di reti di energia;
- la prestazione, e/o l'affidamento a terzi, di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n.117 del 2017. Nei limiti di cui al capoverso che precede, l'individuazione di tali ulteriori attività è rimessa al **Comitato Direttivo**.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che medianteterzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la

promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

- d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crown funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 5 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, ivi compresi gli incentivi previsti dagli artt. 5 e 10 del D. Lgs. 199/2021, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;

Manuela Basso

Veronica De Franco

Angela Fede

Raffaella Franceschini
Olivia Fume

- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, incassati dalla Comunità;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione prevede che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti ai clienti finali e/o per finalità sociali.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021.

Articolo 6 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, nel rispetto delle modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

Articolo 7 – Associati

Possono essere membri dell'associazione persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati, che intendono partecipare alla comunità energetica in qualità di cliente finale di energia e/o produttore di energia da fonte rinnovabile.

Per quanto riguarda le imprese associate, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima

Manuela Papp

Veronica De Franco

Rosario Francesco
Olivero Pina

assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione. In esito all'ammissione il richiedente gode da subito del diritto di voto, previa tempestiva iscrizione nel libro degli associati.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto a:

- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'**Associazione**;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'**Associazione**.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre sessanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

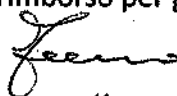
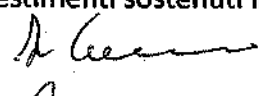
Gli associati danno mandato all'**Associazione** di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ARERA 318/2020 di ARERA e successive disposizioni, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020, nonché da successivi decreti e disposizioni in materia di Comunità Energetiche e condivisione dell'energia.

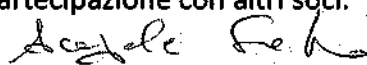
Gli associati nominano l'**Associazione** quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e affidano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE e/o verso enti e istituzioni terze all'uopo demandate, nonché verso terzi.

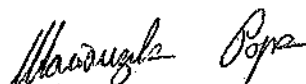
Articolo 9 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

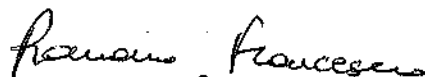
La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fa eccezione il caso in cui l'assemblea decida di prevedere, in favore del socio uscente, eventuali corrispettivi a titolo di rimborso per gli investimenti sostenuti in compartecipazione con altri soci.

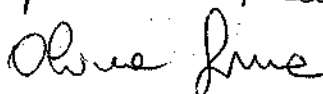




5







Può recedere l'associato che non intenda continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

È causa di esclusione dall' **Associazione** la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 11 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'**Associazione** e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, attraverso modalità in audioconferenza e videconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

- sia garantita la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione, salvo eventuali deroghe previste dalle disposizioni normative applicabili;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

Firma

Maurizio Pizzi

Veronica De Franco

Luigi Cella

*Roman Francesco
Oliveri*

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare ai lavori assembleari, alle discussioni ed alla votazione simultanei sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), qualora predisposti dalla società, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
- siano rispettate le altre condizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'**Associazione** e sulla nomina del liquidatore. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'**Associazione** con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'**Associazione**, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- eventuale quota associativa;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'**Associazione** e quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.

Il voto degli associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato in sede di Assemblea, se non previsto tra gli organi sociali, e custodito presso la sede dell'**Associazione**.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

L'**Associazione** può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'**Associazione** per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 12- Consiglio direttivo

L'**Associazione** è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

7

[Signature]

[Signature]

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'**Associazione**.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblée.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno cinque giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

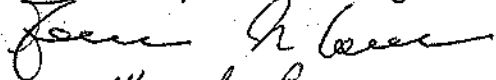
- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
- definire linee guida e regolamenti interni utili alla gestione della comunità da sottoporre all'Assemblea;
- determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, e l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi e incentivi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D.Lgs n.199/2021, e dall'evoluzione normativa in materia;
- contrarre imprese, privati, Enti, banche e Istituti di credito, nonché con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER e utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.



Maravilla Bay

Veronica De Franco

8



Roberto Franceschini

Olivia Fina

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'**Associazione** di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'**Associazione**;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'**Associazione**.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 14 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste);
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'**Associazione**;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Castrovillari

ATTO REGISTRATO IL 02 MAG 2024

AL N° 150 SERIE 3 PACCO

9

RISCOSSI € 200,00 (duecento/00)
IL FUNZIONARIO

[Firma]
Mariagrazia Amato

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale